

TRIBUNALE DI MANTOVA

Sezione Lavoro

Ricorso per provvedimento d'urgenza

ex art. 700 c.p.c. con contestuale istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Per

la Prof.ssa Rosanna Gigliotti, C.F. GGLRNN79E71M208X, nata a Lamezia Terme (CZ) e ivi residente in viale Salvemini , n. 18, rappresentata e difesa giusta procura speciale alle liti estesa in calce al presente atto dall'Avv. Paolo Costi, del Foro di Mantova, C.F. CSTPLA73E22E897L, pec: paolo.costi@mantova.pecavvocati.it, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Mantova (MN), via Conciliazione n. 15, (il quale dichiara espressamente, ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136 c. 3 CPC, di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di PEC paolo.costi@mantova.pecavvocati.it e al numero di telefax 0376.1999794)

- Ricorrente -

contro

1. **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR)**, in persona del Ministro *pro tempore*, CF 80185250588, con sede in Roma – 00153, al Largo Trastevere n. 76/A;
 2. **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del Dirigente *pro tempore*, CF 97254200153, con sede in Milano – 20124, alla Via Pola n. 11, pec: drlo@postacert.istruzione.it;
 3. **Ufficio Scolastico Provinciale di Mantova** in persona del dirigente generale *pro tempore*, C.F. 80019600206, con sede in Mantova – 46100, alla Via Cocastelli n. 15, pec: uspmn@postacert.istruzione.it;
- tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia corrente in Brescia – 25100, alla Via Santa Caterina n. 6, CF 98093490179, pec: brescia@mailcert.avvocaturastato.it

- Resistenti -

FATTO

- 1) La ricorrente Rosanna Gigliotti, è abilitata per l'insegnamento di materie letterarie e latino nei Licei e nell'Istituto Magistrale - classe di concorso A051;



- 2) La Prof.ssa Gigliotti, sin dall'A.S. 2005/2006 ha insegnato ininterrottamente sino all'A.S. 2014/2015 quando è stata immessa in ruolo;
- 3) la docente Prof.ssa Rosanna Gigliotti è assunta a tempo indeterminato nell'A.S. 2014/2015, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2014, presso l'Istituto Superiore I.S. Fermi di Mantova (MN), classe di concorso A051, materie letterarie e latino nei Licei e nell'Istituto Magistrale - Scuola Secondaria di II grado (doc. 1) - su posto di sostegno - area AD02;
- 4) A seguito dell'immissione in ruolo, nell'A.S. 2015/2016 ebbe l'assegnazione provvisoria presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito territoriale della Provincia di Catanzaro, con sede a: I.S. "De Nobili" di Catanzaro;
- 5) La Prof.ssa Gigliotti, nella graduatoria provinciale definitiva docenti, riceveva da parte dell'ATS di Mantova – per l'a.s. 2015/2016 – il riconoscimento dei 12 punti relativi al superamento del concorso – per titoli ed esami, del Personale Docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado bandito dal MIUR ai sensi del DDG N. 82 DEL 24/09/2012 presso la Regione Calabria per la classe di concorso/posto A043/AD00- A050/AD02 (AMBITO 4) – così come si evince dalla graduatoria provinciale definitiva docenti DOS, A.S. 2015/2016, prot. n. 4673 del 16.07.2015 (doc. 2), licenziata dallo stesso Ambito Territoriale;
- 6) A seguito delle operazioni mobilità, nel caso di specie finalizzate all'assegnazione della sede definitiva, la Prof.ssa Gigliotti provvedeva a formulare opportuna domanda, inserendo tutti i titoli in possesso oltreché il servizio prestato (doc. 3). La ricorrente, chiedeva di essere assegnata alla Provincia di Catanzaro (ambiti 0002, 0001);
- 7) Dalla domanda si evince *per tabulas* che la ricorrente: - è in possesso di idoneità conseguita a seguito di pubblico concorso ordinario per esami e titoli per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (pag. 3 domanda di mobilità); - ha esigenze familiari di ricongiungimento, con individuazione del Comune di ricongiungimento in quello di Lamezia Terme (pag. 3 domanda di mobilità); - ha optato, come provincia di assegnazione, per la Provincia di Catanzaro, la quale comprende gli ambiti 0002, 0001;
- 8) Nella domanda di mobilità, la Prof.ssa Gigliotti, avendo superato il concorso, per titoli ed esami, del Personale Docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado bandito dal MIUR ai sensi del



DDG N. 82 DEL 24/09/2012 presso la Regione Calabria per la classe di concorso/posto A043/AD00-A050/AD02 (AMBITO 4), ha richiesto che le venisse attribuito il punteggio per l'«*idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (lettera A)*», spuntando la casella relativa presente sotto la voce "Titoli Generali", al fine di ottenere il riconoscimento dei 12 punti;

- 9) nella citata domanda di mobilità 2016/2017, sezione III TITOLI GENERALI della tabella di valutazione titoli allegata al CCNI 2016, per la LETTERA A), si precisa che «*per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza vengono attribuiti 12 PUNTI*»;
- 10) Con comunicazione di cui all'art. 10, n. 2, O.M. 241/2016, l'Ambito Territoriale di Mantova, comunicava alla ricorrente la valutazione della domanda e il punteggio assegnatole (doc. 4), negandole, senza alcun motivo, il riconoscimento del punteggio relativo alla voce «*Idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (lettera A)*», e precisamente dei 12 punti;
- 11) la Prof.ssa Gigliotti con una missiva, inviata a mezzo mail l'8 luglio 2016, indirizzata all'ATS di Mantova con prot. n. 4536 (doc.5), ha formulato un reclamo avverso la valutazione che le era stata riconosciuta, e quindi avverso l'illegittima cancellazione – da parte dell'Ufficio mobilità dell'ATS di Mantova – dei 12 punti, così come previsto dalla tabella titoli per la lettera a) della sezione III Titoli Generali;
- 12) l'ATS di Mantova, a seguito del predetto reclamo della Prof.ssa Gigliotti, dava un riscontro con una missiva del 21 luglio 2016, prot. N. A00USPMN, affermando che «*[...] 1. IDONEITA' CONSEGUITA A SEGUITO DI SUPERAMENTO CONCORSO ORDINARIO Il punteggio relativo all'idoneità per superamento del concorso ordinario indetto con DDG 82/2012 è attribuito solo ai vincitori dello stesso (vedi bando di concorso – requisiti di ammissione: docenti già abilitati che partecipano ai fini dell'assunzione in ruolo)*» (doc. 6);



- 13) a seguito della citata risposta da parte dell'ATS di Mantova, la Prof.ssa Gigliotti, per tramite dell'Avv. Salvatore Scalia, provvedeva ad inviare – in data 02.08.2016 – una diffida (doc. 7), protocollata con n. 5324 del 03/08/2016 - Registro Ufficiale AOO AOOUSPMN, con la quale si rigettava integralmente il contenuto della stessa risposta, precisando che nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17 si prevedeva che per i docenti che hanno superato il concorso ordinario per l'insegnamento sarebbero stati riconosciuti 12 punti, così come derivanti dal riconoscimento del punteggio previsto nella lett. A) della sezione III-Titoli Generali, anche in considerazione del fatto che **non era necessario aver ottenuto il ruolo dal concorso per vedersi attribuito il punteggio, in quanto esso spettava per "il superamento"**. Altresì, nel momento in cui la ricorrente ha partecipato al concorso 2012 non era passata di ruolo, pertanto la sua partecipazione è pienamente legittima.
- 14) La ricorrente, a seguito della mancata risposta alla diffida inviata dall'avv. Scalia, si rivolgeva alla UIL Scuola di Mantova la quale, in data 26.08.2016, depositava a mezzo p.e.c. opportuna richiesta di tentativo di conciliazione (doc. 8). Con il tentativo di conciliazione – nel quale si lamentava il mancato riconoscimento dei 12 punti e, quindi, la mancata assegnazione in un ambito territoriale superiore rispetto a quello assegnatole (011-Reggio Calabria) qualora avessero attribuito il punteggio in maniera corretta – si chiedeva *«il riconoscimento dei 12 punti, così come previsto dalla tabella titoli per la lettera a) della sezione III Titoli Generali, derivanti dal superamento del concorso pubblico del 2012 oltreché ha interesse a conciliare per i seguenti ambiti, elencati in ordine di preferenza, per la Regione Calabria 0002, 0001, 0013, 0012.»*
- 15) L'AT di Mantova, nonostante la ricezione dell'istanza di conciliazione a mezzo pec sopra menzionata, non dava alcun riscontro entro i termini previsti dalla normativa, e cioè entro i 20 gg. dalla ricezione. Pertanto, al fine di agire a tutela della ricorrente contro il MIUR, si è tenuto conto dell'ultimo giorno utile entro il quale l'AT di Mantova doveva aderire alla conciliazione, e precisamente a far data dal 15.09.2016.
- 16) Nel frattempo, in data 13.08.2016 la ricorrente riceveva notifica di trasferimento nell'ambito 0011 della Calabria e in data 31.08.2016, a mezzo p.e.c., ex art. 6 comma 2 O.M. 241/2016. la "Notifica assegnazione incarico su Sede scolastica" con la quale si comunicava che – secondo quanto previsto



dalla nota prot. 20453 del 27 luglio 2016 della Dg Personale della scuola – la sua assegnazione per il prossimo triennio era presso l'istituto: RCTF030008 - "M.M.MILANO" POLISTENA (AMBITO CAL0000011) TIPO POSTO: SOSTEGNO CLASSE DI CONCORSO: A051 - LETTERE, LATINO NEI LICEI E IST.MAG. (doc. 9), rimanendo esclusa, quindi, dall'ambito di assegnazione nella Provincia di Catanzaro;

- 17) Il mancato riconoscimento dei 12 punti non ha permesso alla ricorrente di poter essere assegnata nella Provincia da essa scelta, ciò anche a causa di una serie di errori, inesattezze e violazioni delle disposizioni dettate dalla stessa ordinanza ministeriale nonché dalla legge, il tutto con grave violazione dei diritti della stessa. Detto provvedimento, pertanto, risulta viziato ed ingiusto sotto molteplici profili, quali ad esempio la mancata attribuzione del punteggio a lei spettante etc: violazioni che verranno subito singolarmente illustrate;
- 18) alla luce del mancato accoglimento delle istanze sopra esposte e per il silenzio ed inadempimento degli Uffici del MIUR, la Prof.ssa Gigliotti si vede costretta a proporre ricorso dinanzi l'III.mo Giudice del Lavoro adito per i seguenti motivi di diritto.

DIRITTO

Il provvedimento emesso dall'ATS di Mantova che, in merito alla domanda di trasferimento interprovinciale dell'anno scolastico 2016/2017 formulata dalla ricorrente, negava il riconoscimento del punteggio, precisamente 12 punti, relativo alla voce *«Idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (lettera A)»* è illegittimo in quanto *contra legem*.

Il 15 giugno 2016 veniva firmato il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, il quale alla Sezione III, lett. A, "Titoli Generali" dell'Allegato 1 – lett. A (Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi) prevedeva che per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza vengono attribuiti 12 PUNTI (doc. 10).

Per quanto sopra, appare *ictu oculi* come ai fini del riconoscimento dei 12 punti non fosse necessario aver ottenuto il ruolo dal concorso bensì averlo **superato**.



Ebbene, come detto in fatto, la Prof.ssa Gigliotti ha superato il concorso, per titoli ed esami, del Personale Docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado bandito dal MIUR ai sensi del DDG N. 82 DEL 24/09/2012 presso la Regione Calabria per la classe di concorso/posto A043/AD00- A050/AD02 (AMBITO 4) (doc. 11). Per il concorso del 2012, per il quale si richiedeva il riconoscimento del punteggio, non necessitava essere collocati tra i vincitori bensì era possibile essere inseriti nella graduatoria di merito in seguito al superamento delle prove.

L'ATS di Mantova ha sempre riconosciuto alla Prof.ssa Gigliotti, almeno prima della predetta domanda di mobilità a.s. 2016/17, il punteggio di 12 punti derivante dal riconoscimento della valutazione dei titoli, e precisamente nella domanda di passaggio di ruolo 2016/2017 (doc. 12), esplicita dallo stesso ATS quasi due settimane prima della domanda di mobilità interprovinciale.

Non si comprende pertanto il motivo dell'assurdo comportamento dell'ATS di Mantova: prima della presentazione della domanda di mobilità anno 2016/2017 presentato dalla ricorrente, riconosceva alla stessa i 12 punti derivanti dal superamento del concorso del 2012; solo con la presentazione della domanda di mobilità interprovinciale i punti non venivano più riconosciuti.

La risposta fornita dall'ATS di Mantova del 21 luglio 2016 con la quale veniva negato il riconoscimento dei 12 punti non avendo la signora Gigliotti vinto ma solo superato il concorso è del tutto ingiustificata. Come detto sopra la normativa a tal proposito è chiara e non lascia adito a contrarie interpretazioni. Il CCNI 2016, sezione III - Titoli Generali, lettera A precisa in modo inequivocabile che *«per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza vengono attribuiti 12 PUNTI»*.

L'affermazione pertanto dell'ATS di Mantova, che riconosce i 12 punti solo ai vincitori del concorso e non a coloro che lo hanno superato, è illegittima ed ingiustificata.

Il riconoscimento del punteggio di 12 punti permetterebbe alla Prof.ssa Gigliotti di essere assegnata, piuttosto che nell'Ambito 011-Reggio Calabria – 6^a scelta dell'istante – dove risulta essere trasferita, in un Ambito compreso tra quello di 002-Catanzaro, prima scelta, quello 001-Catanzaro, seconda scelta, nonché 0013-Vibo Valentia, terza scelta, oltretutto in quello 0012-Vibo Valentia, quarta scelta.



La Prof.ssa Gigliotti è entrata di ruolo nell'a.s. 2014/2015 da Graduatoria ad esaurimento e pertanto ha partecipato alla fase B1 della mobilità per l'a.s. 2016/2017 per la scuola secondaria di secondo grado su posto di sostegno - area AD02.

Nell'Ambito di Catanzaro sono stati trasferiti dei docenti, e precisamente i prof.ri Cassiano Giuseppe, Pascuzzi Monica e Vigna Alessandra che hanno partecipato alla fase C della mobilità per l'a.s. 2016/2017;

Sul fumus boni iuris

Fermo quanto sopra, sulla fondatezza della domanda di sospensione in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., in merito al *fumus boni iuris* si fa rilevare che il C.C.N.I. 2016/2017 nonché l'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 dell'8 aprile 2016, che disciplinano la mobilità, e sulla base dei quali è stato assunto il provvedimento di assegnazione contestato, sono stati emanati in palese violazione della L. 107/2015, cosiddetta legge sulla "buona scuola", tanto che l'Ordinanza Ministeriale 241 citata **è stata sospesa** dal Tar Lazio, con l'ordinanza cautelare del 23.06.2016.

Avverso l'O.M. 241/2016, infatti, è stato presentato Ricorso al Tar Lazio, con il quale è stato chiesto l'annullamento della medesima, previa sospensione della sua efficacia, nella parte in cui consente ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 di proporre domanda di mobilità "su scuola" e consente agli idonei al concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella Provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria.

Il Tar Lazio, come detto, ha accolto la richiesta di sospensiva dell'ordinanza, sostenendo che ***"le doglianze proposte, alla luce della cognizione sommaria propria della fase cautelare non appaiono manifestamente infondate, anche al fine di deliberare le censure di ordine costituzionale"***, ordinando all'Amministrazione di dare esecuzione a tale pronuncia e rinviando per la trattazione nel merito all'udienza del 20 ottobre 2016.

Ciò significa che, se il ricorso dovesse trovare accoglimento nel merito, la mobilità nazionale dei docenti neoassunti, ed in particolare di quelli immessi in ruolo da Graduatorie ad esaurimento (G.a.E.) in fase C risulterebbe del tutto illegittima, così come illegittimi risulterebbero l'Ordinanza Ministeriale 241 ed il C.C.N.I. 2016/2017.

Ciò malgrado, il M.I.U.R., incurante dell'ordine di esecuzione impartitogli, ha proseguito nelle procedure di assegnazione in mobilità, adottando, tra gli altri, il provvedimento di assegnazione



riguardante la ricorrente, il quale risulta quindi adottato in base a un'ordinanza ministeriale sospesa perché illegittima e al C.C.N.I. 2016/2017, parimenti illegittimo, con la conseguenza che anche il provvedimento contestato, adottato in applicazione dei criteri ivi individuati, è palesemente illegittimo e discriminatorio.

Prima di entrare nel merito dei profili di illegittimità dell'ordinanza 241, e del C.C.N.I., in omaggio al principio di gerarchia delle fonti, occorre considerare quanto previsto dalla L. 107/2015 e, segnatamente, dall'art. 1, comma 196, ove si prevede che *"Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge"*.

Il Legislatore, pertanto, ha previsto espressamente la sanzione dell'inefficacia delle norme contenute nella contrattazione collettiva contrastante con la Legge 107, e ciò in aggiunta al principio di cui all'art. 1418 c.c., il quale già prevede la più grave sanzione della nullità delle disposizioni di origine pattizia contrastanti con norme imperative. Tuttavia, e dunque malgrado l'esplicito divieto richiamato, sia le disposizioni contenute nel C.C.N.I. sia quelle dell'O.M. 241 citata, non si allineano a quanto previsto dalla Legge 107 e presentano numerosi profili di illegittimità nella misura in cui determinano evidenti disparità di trattamento tra i docenti di ruolo che hanno presentato domanda.

Ed infatti, sia l'ordinanza ministeriale 241, che il C.C.N.I., prevedono che i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 beneficino per primi dei posti liberi e, se accontentati nel primo ambito richiesto, ottengono la sede di titolarità su scuola.

Altresì, passando alla questione riguardante la Prof.ssa Gigliotti, viene contestata la legittimità delle circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento del provvedimento emesso dall'ATS di Mantova che, in merito alla domanda di trasferimento interprovinciale dell'anno scolastico 2016/2017 formulata dalla ricorrente, nega il riconoscimento del punteggio, precisamente 12 punti, relativo alla voce *«Idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (lettera A)*, data la non rispondenza del provvedimento stesso alla previsione del CCNI 2016, sopra richiamato, con conseguente difetto di legittimità.



Da ultimo si precisa che L'AT di Mantova, nonostante la ricezione dell'istanza di conciliazione a mezzo pec sopra menzionata, non dava alcun riscontro entro i termini previsti dalla normativa, e cioè entro i 20 gg. dalla ricezione. Pertanto, al fine di agire a tutela della ricorrente contro il MIUR, si è tenuto conto dell'ultimo giorno utile entro il quale l'AT di Mantova doveva aderire alla conciliazione, e precisamente a far data dal 15.09.2016.

Per tali circostanze e per tutto quanto affermata in fatto ed in diritto, appare palese il primo dei due elementi necessari per la concessione della tutela cautelare, cioè il *fumus boni iuris*.

Sul periculum in mora

L'invocata sospensione del provvedimento con cui la ricorrente è stata assegnata all'ambito di Reggio Calabria si configura come misura urgente in quanto:

- è già avvenuta la presa di servizio il 1° Settembre 2016;
- la ricorrente, che, come detto, risiede con la propria famiglia a Lamezia Terme (CZ);
- vi è il concreto pericolo che, in caso di mancata sospensione del provvedimento di assegnazione e di tempestiva assegnazione di nuova sede, la ricorrente si troverà costretta per non meno di tre anni, non potendola rifiutare, a viaggiare ogni giorno affrontando un tragitto di circa 100 km a tratta ovvero a stanziarsi in provincia di Reggio Calabria sostenendo spese di vitto e alloggio, pena la perdita del posto di lavoro. Si fa presente che l'attuale assegnazione provvisoria è temporanea e non garantita annualmente.

A ciò si aggiunga che la ricorrente è genitore di due gemelli, di 3 anni circa, i quali non potranno godere della vicinanza della madre a causa di questo errore da parte dell'AT di Mantova.

Tutto ciò esposto la Prof.ssa Rosanna Gigliotti, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, ricorre all'III.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, *contrariis reiectis*

VOGLIA

In via preliminare e d'urgenza, previo ogni opportuno e necessario accertamento e declaratoria di rito, sospendere, eventualmente *inaudita altera parte*, i provvedimenti di assegnazione del 13.08.2016 e del 31.08.2016, con i quali la ricorrente è stata assegnata alla provincia di Reggio Calabria (ambito 0011), assegnandola nelle more alla provincia di Catanzaro (ambiti 0002, 0001), ordinando al Ministero dell'Istruzione e agli Uffici Scolastici Regionali competenti di dare



esecuzione all'emanando provvedimento, anche mediante assegnazione della ricorrente in posto vacante della Provincia di Catanzaro, assumendo ogni consequenziale provvedimento di legge;

Nel merito, espletato ogni opportuno e necessario accertamento e declaratoria di rito e di merito e, se del caso, previa disapplicazione di ogni provvedimento amministrativo illegittimo, accertare e dichiarare l'erroneità e/o l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia del provvedimento di assegnazione della ricorrente del 31.08.2016:

1a) per le ragioni di cui in narrativa che precede e per l'effetto ricalcolare il punteggio spettante alla ricorrente, riconoscendole i 12 punti relativi alla voce «*Idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (lettera A)*», ordinando la rettifica delle graduatorie di legge, con l'adozione di ogni altro provvedimento necessario e conseguente;

1b) per le ragioni di cui in narrativa che precede e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto di precedenza spettante alla ricorrente, con l'adozione di ogni altro provvedimento necessario e conseguente;

1c) per le ragioni di cui in narrativa che precede, con l'adozione di ogni altro provvedimento necessario e conseguente;

2) in ogni caso, assegnare definitivamente la ricorrente alla Provincia di Catanzaro (ambiti 0002 – 0001);

3) condannare il M.I.U.R., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - ambito di Mantova all'adempimento di ogni provvedimento emanando da Codesto Ill.mo Tribunale;

4) condannare il M.I.U.R., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - ambito di Mantova al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e *patiendi* dalla ricorrente, da liquidarsi anche in via equitativa;

5) con vittoria di spese e competenze professionali, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.



Si offrono in comunicazione, tramite produzione, le copie dei seguenti documenti, con riserva di depositare gli originali a semplice richiesta:

1. contratto con I.I.S. Fermi di Mantova;
2. graduatorie docenti dos dell'AS 2015/2016;
3. domanda di mobilità;
4. lettera notifica trasferimento interprovinciale
5. lettera Gigliotti 8 luglio;
6. riscontro AT Mantova del 21 luglio;
7. diffida avv. Salvatore Scalia;
8. istanza di tentativo di conciliazione;
9. comunicazione notifica assegnazione incarico su sede scolastica del 31.08.2016;
10. Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazione e le assegnazioni provvisorie del personale docente del 15 giugno 2016;
11. graduatoria concorso 2012;
12. lettera notifica passaggio di ruolo secondaria di primo grado;
13. autocertificazione concernente la composizione del nucleo familiare.

Ai sensi dell'art. 14 del T.U. 115/2002 il ricorrente dichiara che il valore della controversia è indeterminato e pertanto il contributo unificato è pari ad Euro 259,00, e si tratta di istanza cautelare in materia di lavoro.

Mantova, li 12 novembre 2016

Avv. Paolo Costi

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.

Il sottoscritto Avv. Paolo Costi, procuratore e difensore della Docente Rosanna Gigliotti, C.F. GGLRNN79E71M208X, nata a Lamezia Terme il 31.05.1979 e ivi residente in Viale Salvemini n. 18, giusta procura posta in calce al ricorso ex art. 700 c.p.c.,

Premesso che,



- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della procedura seguita dal MIUR in ordine all'assegnazione dell'Ambito 011 alla ricorrente;
- il presente ricorso ex art. 700 cpc deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio;
- Che ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti potenziali contro interessati, che potrebbero vedere mutata la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso;

Rilevato che,

La notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari e della impossibilità di individuarli tutti, non garantirebbe l'effettiva instaurazione del contraddittorio e sarebbe eccessivamente onerosa; La tradizionale notifica per pubblici proclami, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sarebbe inidonea allo scopo giacché non prevede la pubblicazione integrale del testo introduttivo del presente giudizio, oltre che eccessivamente onerosa;

L'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c. che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché "... le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come inviolabile in ogni stato e grado del processo ..." (Cass. n. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto onde garantire anche il principio fondamentale del diritto al contraddittorio (Cass. n. 3286/2006 e n. 4319/2003);

La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet del MIUR è certamente idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso, e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento;

Questa forma di notificazione è utilizzata dai Giudici Amministrativi ed Ordinari in tutti i casi come il presente (TAR Lazio nn. 176-177-178- 179/2009; Trib. Genova del 01/09/2011 e Trib. Foggia del 07/11/2014).

Tutto ciò premesso e considerato, nella veste di cui sopra, formula

ISTANZA

Affinché l'Ill.mo Tribunale di Mantova in funzione del Giudice Unico del Lavoro



VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza:

1.Quanto ai potenziali contro interessati, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione di udienza medesimi sul sito internet del MIUR, sul sito internet del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e sul sito internet dell'Ambito Territoriale della Provincia di Mantova.

2.Quanto al MIUR, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e l'Ambito Territoriale della Provincia di Mantova, tutti mediante notifica all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, corrente in Brescia – 25100, Via Santa Caterina n. 6.

Mantova, li 12 novembre 2016

Avv. Paolo Costi

